

COMUNE DI COAZZE

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

La Legge 23.12.2014 n. 190 “Legge di stabilità 2015”, all’art. 1 comma 611, dispone che, *“allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano deve definire modalità, tempi di attuazione, risparmi da conseguire. Lo stesso deve contenere una relazione tecnica.

Il piano dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Successivamente, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, dovrà essere sottoposta a pubblicazione obbligatoria, agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013), nel sito internet dell’amministrazione stessa.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Nel rispetto dell’Art. 1 comma 612 della richiamata Legge 190/2014, il Piano viene predisposto e adottato dal Sindaco e sottoposto quindi per la sua approvazione al Consiglio Comunale, come peraltro previsto dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell’ente locale a società di capitali”*.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno, ove ne ricorrano i presupposti, prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nel caso di scioglimento, qualora deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento saranno esenti da imposte.

L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorreranno alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze saranno deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso di cessione del capitale sociale, qualora l'alienazione delle partecipazioni conseguente procedura ad evidenza pubblica, verrà deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% dovrà essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 richiama espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie dirette

Il Comune di COAZZE partecipa direttamente al capitale delle Società:

- **SMAT** - Società Metropolitana Acque Torino s.p.a., con una quota pari allo 0,00006% società costituita per la Gestione del servizio idrico integrato, con decorrenza dall'anno 2000 e termine al 31/12/2050.

- **C.I.D.I.U.** – con una quota pari allo 0,475% società costituita per la Gestione dei Servizi attinenti al ciclo integrato dei rifiuti, con decorrenza 2009
- **GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI SRL** – con una quota pari allo 0,91% società costituita per la programmazione e realizzazione di Azioni ed interventi per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, con decorrenza 2008 e termine al 2020.

2. Altre partecipazioni

Il Comune di COAZZE fa parte inoltre del:

- **UNIONE DEI COMUNI “UNIONE VALSANGONE”** a far data dall’1-1-2011, che gestisce i servizi socio-assistenziali, nel quale viene organizzato l’esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali dal D.P.R. 24-7-1977 N. 616. Per lo svolgimento delle attività che obbligatoriamente sono gestite in forma associata nonché, le funzioni delegate e sub-delegate dalla regione è prevista apposita convenzione dalla Provincia di Torino ora Città metropolitana di Torino. Ogni altra funzione socio-assistenziale attribuita o trasferita agli Enti locali con legge dello Stato aveva durata fino al 31 dicembre del 2022.

La partecipazione ai Consorzi, “forme associative” di cui al Capo V° - TIT. II° del D.Lgs. 267/2000, non è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 611 e 612 della L. 190/2014 e quindi non è oggetto del presente piano.

- **C.A.DO.S – (CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE)**, costituito in data 1.1.2005 fino al 2024 come previsto dall’art. 8 c.1 della Convenzione, di cui detiene n. 1 quota millesimale pari al 10,30%, **consorzio obbligatorio di bacino**, che esercita le funzioni di governo e coordinamento dell’organizzazione dei servizi di Bacino per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento;

3. Le partecipazioni societarie indirette

SMAT Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. partecipa nelle seguenti società:

- RISORSE IDRICHE s.p.a. (partecipazione SMAT 91,62%);
- AIDA AMBIENTE s.r.l. (partecipazione SMAT 51%);
- SCA s.r.l. (partecipazione SMAT 51%);
- Gruppo SAP (partecipazione SMAT 30,85%)

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. SMAT SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

La **SMAT SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.** è stata costituita per la Gestione del servizio idrico integrato, con decorrenza dal 17/02/2000 e termine al 31/12/2050. Il Comune di COAZZE vi partecipa con una quota dello 0,00006%.

La Società gestisce *servizi pubblici di interesse generale*: il comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione di servizi pubblici locali, prevede l’eventuale aggregazione con altre aventi medesime finalità (lett. d).

Nel caso specifico non ricorrono i presupposti né le condizioni per procedere ad una aggregazione, essendo SMAT Gestore di servizio pubblico essenziale, la cui gestione unitaria consegue un’ottimizzazione in termini di efficacia ed efficienza.

2. Le partecipazioni societarie indirette

Anche per le Società partecipate indirettamente, che forniscono servizi di supporto e strumentali alla SMAT, si ritiene non ricorrano gli estremi per ipotizzare una loro soppressione o aggregazione: esse infatti sono nate dalle esigenze di tenere appunto separate le attività strumentali rispetto al servizio pubblico locale fornito, onde evitare la violazione del principio di tutela della concorrenza. In considerazione di quanto sopra illustrato, è intenzione dunque dell’Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nelle predette società.

Infatti i servizi pubblici gestiti da SMAT e dalle Società partecipate (controllate e collegate) alla SMAT medesima rispondono a precisi compiti istituzionali del Comune; né è ipotizzabile, essenzialmente per ragioni di efficienza ed economicità, che tali servizi possano essere gestiti ed erogati direttamente dall'Ente medesimo.